

DECISIONI

DECISIONE 2011/119/PESC DEL CONSIGLIO

del 21 febbraio 2011

relativa alla proroga del mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Kosovo ⁽¹⁾

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 31, paragrafo 2, e l'articolo 33,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 4 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO ⁽²⁾, e l'azione comune 2008/123/PESC ⁽³⁾ relativa alla nomina del sig. Pieter FEITH quale rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Kosovo.
- (2) L'11 agosto 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/446/PESC ⁽⁴⁾ che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'RSUE fino al 28 febbraio 2011.
- (3) Il mandato dell'RSUE dovrebbe essere prorogato fino al 30 aprile 2011.
- (4) L'RSUE espletterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione fissati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/446/PESC è modificata come segue:

- 1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«articolo 1

Rappresentante speciale dell'Unione europea

Il mandato del sig. Pieter FEITH quale RSUE per il Kosovo è prorogato fino al 30 aprile 2011.»;

- 2) l'articolo 5, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dal 1° settembre 2010 al 30 aprile 2011 è pari a 1 230 000 EUR.»;

- 3) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«articolo 6

Costituzione e composizione della squadra

1. Per coadiuvare l'RSUE nell'attuazione del suo mandato è assegnato apposito personale che contribuisca alla coerenza, alla visibilità e all'efficacia dell'azione globale dell'Unione in Kosovo. Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione della sua squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le indicazioni del mandato. L'RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.

2. Gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro, dell'istituzione dell'Unione in questione o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell'Unione o il SEAE possono essere assegnati all'RSUE. Il personale internazionale a contratto deve avere la cittadinanza di uno Stato membro.

3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro che l'ha distaccato, dell'istituzione dell'Unione o del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.»

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 21 febbraio 2011.

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON

⁽¹⁾ Ai sensi della risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

⁽²⁾ GU L 42 del 16.2.2008, pag. 92.

⁽³⁾ GU L 42 del 16.2.2008, pag. 88.

⁽⁴⁾ GU L 211 del 12.8.2010, pag. 36.